



COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Largo Palazzo Colonna, 1 – 00047- Marino
Tel. 06/936621 Fax 06/936622310
www.comune.marino.rm.gov.it protocollo@pec.comune.marino.rm.it

AVVISO PUBBLICO

REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA OCCUPATI SENZA TITOLO ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 23 MAGGIO 2014.

Viste

- la legge regionale 27 febbraio 2020 n.1 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.17 -supplemento n. 2- con cui sono state emanate disposizioni in merito all'assegnazione in regolarizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo anteriormente alla data del 23 maggio 2014;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 429 del 07 luglio 2020 pubblicata sul BURL n. 89 del 14 luglio 2020, con cui sono stati approvati il modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo anteriormente alla data del 23 maggio 2014 (Allegato A) e le modalità procedurali per la regolarizzazione amministrativa degli alloggi ERP rivolte alle ATER e ai Comuni unitamente ai termini e modalità di presentazione delle domande (Allegato B);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 26/08/2020 (Proposta di Giunta n. 159 del 19/08/2020) con cui è avvenuta da parte dell'Ente la presa d'atto della deliberazione di Giunta Regionale n. 429 del 07/07/2020 pubblicata sul BURL n. 89 del 14 luglio 2020 nonché la definizione degli indirizzi per l'attivazione delle procedure inerenti la regolarizzazione amministrativa delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. 740 del 28/08/2020 di approvazione del presente avviso;

SI RENDE NOTO

che coloro che alla data del 23 maggio 2014 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dalla predetta L.R. n.1/2020, potranno presentare il modulo di domanda di assegnazione in regolarizzazione, in autonomia o tramite l'ausilio e l'assistenza di CAF, Sindacati, Patronati e Comitati Inquilini, dal **1 settembre 2020 ed entro e non oltre le ore 24:00 del 27 febbraio 2021**, secondo le modalità illustrate nell'allegato B della richiamata D.G.R.n. 429 /2020 e di seguito indicate.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE

Tale modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato entro il predetto termine (27 febbraio 2021 ore 24:00):

- 1) al Comune di Marino, nel caso di alloggio di proprietà comunale, mediante raccomandata postale a/r al seguente indirizzo– Comune di Marino Largo Palazzo Colonna 1 00047 Marino (RM), inserendo sul frontespizio della busta la dicitura“Domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio ERP” oppure alla casella pec protocollo@pec.comune.marino.rm.it precisando nell’oggetto la medesima dicitura;
- 2) al Comune di Marino e all'Ater Provincia di Roma, nel caso di alloggio di proprietà ATER, mediante raccomandata postale a/r al seguente indirizzo- Comune di Marino Largo Palazzo Colonna 1 00047 Marino



(RM), A.R. inserendo sul frontespizio della busta la dicitura “Domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio ERP” ovvero alla casella pec protocollo@pec.comune.marino.rm.it specificando nell’oggetto la medesima dicitura nonché all’ATER della Provincia di Roma, Via Ruggero Lauria, 28 -00192-Roma; PEC: aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it ;

Gli interessati dovranno presentare domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo alla data del 23 maggio 2014, su apposito modulo disponibile online sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione “Casa”, sul sito dell’Ater Provincia di Roma www.aterprovinciadiroma.com sezione “Inquilini /Regolarizzazioni” e sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.gov.it oltre che in Amministrazione Trasparente Sezione “Beni Immobili e Gestione del Patrimonio”.

Si avvisa che le domande recapitate in modo difforme da quanto sopra e/o presentate anteriormente o successivamente al termine sopra indicato, saranno considerate irricevibili con conseguente decadenza dal beneficio relativo all’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio occupato senza titolo e alla contrattualizzazione del rapporto locativo. Il timbro postale recante la data di spedizione e l’attestazione di ricevimento della pec faranno fede del rispetto del termine stabilito.

Le domande validamente recepite saranno oggetto di valutazione al fine di verificare la presenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l’assegnazione in deroga come statuito dalla L.R. n.1/2020.

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA

Il provvedimento di assegnazione in deroga di cui all’art. 22 comma 140 della predetta l.r. n.1/2020 è disposto dal Comune di Marino ed è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014;

b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis, della l.r. 27/2006;

c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura.

d) alla circostanza di non avere effettuato più di tre ingressi in immobile ERP senza una comunicazione preventiva o un’autorizzazione dell’ente gestore e comunque di non trovarsi in un caso di illegittima cessione dell’alloggio;

e) all’impegno a corrispondere le indennità e le sanzioni così come determinate dall’art. 22 commi 142 e 144 della L.R. n. 1/2020.



Si avvisa che possono, comunque, richiedere la regolarizzazione contrattuale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, gli occupanti senza titolo in possesso dei richiamati requisiti di cui alle lettere a) b) e c) comma 141 art. 22 della l.r. n.1/2020 ad eccezione di quelli reddituali previsti alla lettera b) del medesimo comma, che abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a quello fissato quale limite di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.

DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE CONTABILE. CRITERI DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E DELLE SANZIONI.

Presupposto indefettibile per beneficiare della sanatoria è la definizione della posizione contabile come stabilito dalla l.r. n.1/2020. Pertanto, nel caso in cui l'istanza presentata sia considerata regolarizzabile, la posizione contabile sarà definita:

a) dal calcolo del dovuto a titolo di indennità ai sensi del comma 142, art. 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n.1, nel caso di reddito annuo complessivo del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui all'art. 50, comma 2-bis della legge regionale 27/2006

ovvero

b) dal calcolo del dovuto a titolo di indennità ai sensi del comma 144, art. 22 della precitata legge regionale, nel caso di reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a quello fissato quale limite di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.

Nel caso di cui alla lettera a), ai sensi del comma 142 art. 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n.1, per il periodo dell'occupazione dell'alloggio, per un massimo di cinque anni, in deroga all'articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, è dovuto il pagamento di una indennità pari al canone ERP calcolato in base al reddito, oltre alla sanzione di euro 200,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare nonché secondo le modalità ed i criteri individuati con successiva deliberazione della Giunta Regionale e prima della stipula dei relativi contratti di locazione il piano di rateazione deve essere approvato dal Comune di Marino o dall'Ater Provincia di Roma, a seconda che l'alloggio sia di proprietà comunale o dell'Ater Provincia di Roma.

Nel caso di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, gli occupanti senza titolo in possesso dei requisiti di cui al comma 141 art. 22 della l.r. n.1/2020 ad eccezione di quelli reddituali previsti alla lettera b) del medesimo comma, che abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a quello fissato quale limite di decadenza, possono comunque richiedere la regolarizzazione contrattuale. In questa ipotesi, per il periodo di occupazione, per un massimo di cinque anni, devono corrispondere una indennità pari al canone determinato sulla base dei criteri di cui all'Allegato A, punto 4, lettera a) della delibera della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 157, relativo al canone calmierato di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18. Gli enti gestori applicano abbattimenti progressivi da un minimo dal 30 per cento al 60 per cento tenendo conto del reddito del nucleo familiare. Oltre alla suddetta indennità si applica una sanzione di euro 250,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare ovvero secondo le modalità



predisposte dagli enti gestori, tramite un piano di rateizzazione da approvare prima della stipula dei contratti di locazione.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Gasbarroni- Dirigente dell'Area II^ Economico-finanziaria del Comune di Marino.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il personale del Servizio Patrimonio- Area II^ Economico-finanziaria ai numeri telefonici 06/93662259-06/93662353 il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Si avverte che l'Ufficio Patrimonio non si incaricherà di compilare il modello di domanda in favore e /o a richiesta degli interessati, i quali, come sopra indicato, dovranno compilare il modello di domanda in autonomia o tramite l'ausilio e l'assistenza di CAF, Sindacati, Patronati e Comitati Inquilini

**F.to
IL DIRIGENTE AREA II^
Dott. Roberto GASBARRONI**